

## STATUTO

dell'associazione senza fini di lucro denominata  
<Associazione "Ciemme Esse - Girotondo per il Meyer">

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita l'associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata <Associazione "Ciemme Esse - Girotondo per il Meyer">. L'Associazione è regolata dagli articoli 36 e ss. del codice civile, dalla Legge 11.08.1991 n. 266, dal D.M.8.10.1997, dalla Legge Regionale Toscana 26.04.1993 n. 28, nonché dalle norme attuative.

L'Associazione può essere contraddistinta da un proprio logo, e successivamente, nel presente atto, verrà denominata Associazione. L'Associazione agisce prevalentemente nell'ambito del territorio regionale toscano, con attività nei settori dello Sport, Cultura, Musica, Solidarietà e Turismo finalizzate alla promozione ed al sostegno allo sviluppo della ricerca scientifica ed al miglioramento della qualità di vita e della tutela bambini affetti da patologie ematiche ed oncologiche. In particolare agisce a sostegno dell'Ospedale pediatrico A. Meyer di Firenze con particolare attenzione al reparto di Oncoematologia del Centro Trapianti Midollo Osseo e Cellule Staminali, anche attraverso la sensibilizzazione di Enti Pubblici e la sollecitazione di donazioni da Enti Pubblici e soggetti privati,.

L'Associazione ha sede legale in Firenze (50141), via Delle Panche n. 133/a.

#### **Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ**

L'Associazione non ha scopi o fini di lucro, è democratica, aconfessionale, apartitica ed è aperta alla partecipazione di tutte le persone coinvolte in casi di patologie ematiche ed oncologiche in età pediatrica, ai loro familiari nonché a chiunque voglia condividere e perseguire gli obiettivi enunciati nel presente statuto.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'P. P. P.' and other initials.

Lo scopo fondamentale della Associazione è di sostenere con attività specifiche, nell'ambito dei settori dello Sport, Cultura, Musica, Solidarietà e Turismo, lo studio, la ricerca scientifica, le terapie, la prevenzione inerente l'oncoematologia e di sostenere le persone svantaggiate affette da tali patologie allo scopo di migliorarne la qualità di vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità.

L'Associazione, si prefigge, in particolare, lo scopo preminente di aiutare e potenziare il reparto R.I.T.A. – Reparto Interdisciplinare Terapie Avanzate dell'Ospedale pediatrico A. Meyer e di sviluppare ulteriormente la ricerca sulle Terapie Antitumorali.

Il predetto scopo è perseguito attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. Promuovere lo scambio di idee e di informazioni fra tutti coloro che si occupano di ematologia ed oncologia pediatrica.
- b. Elevare lo standard di terapia delle principali emopatie ed oncopatie del bambino.
- c. Mettere a fuoco i principali problemi e le carenze della organizzazione dei reparti di ematologia ed oncologia pediatrica e promuovere la soluzione anche con un'opera di informazione e di stimolo delle varie autorità competenti.
- d. Stimolare e coordinare la ricerca scientifica nel campo della ematologia ed oncologia pediatrica.
- e. Favorire la formazione di associazioni laiche per la conoscenza e la soluzione dei problemi dei bambini con emopatie acute o croniche e malattie neoplastiche. L'associazione si propone di armonizzare la sua attività con quella di altre società e associazioni culturali aventi finalità simili.
- f. Divulgare con iniziative varie (conferenze meetings interdisciplinari, pubblicazioni) la conoscenza dei vari



- problemi del bambino affetto da malattie ematiche ed oncologiche
- g. Promuovere e sponsorizzare mediante l'elaborazione di protocolli comuni o alternativi approvati dall'assemblea dei soci, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, attività e progetti di ricerca scientifica e di studio finalizzati a nuove conoscenze sulla patogenesi delle malattie ematiche ed oncologiche in età pediatrica, ed all'approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell'ambito delle stesse.
  - h. Organizzare e condurre percorsi di formazione professionale del personale medico e paramedico che opera nell'ambito delle suddette patologie al fine di garantire metodi di cura all'avanguardia.
  - i. Contribuire con la realizzazione di specifiche attività nei settori dello Sport, della Cultura, della Musica, della Solidarietà e del Turismo, alla raccolta di fondi per il sostegno delle strutture di cura, prevenzione e ricerca nel campo della oncoematologia.
  - j. Stipulare convenzioni, contratti, o altra forma di rilevanza contrattuale e giuridica, con Enti Pubblici o Enti Privati, per la organizzazione e la realizzazione di specifici interventi, attività, servizi.
  - k. Fornire ai malati e loro familiari supporto e informazioni attraverso progetti educativi e la condivisione di esperienze sulle patologie ematiche ed oncologiche relative all'età pediatrica.
  - l. Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla natura e la diffusione delle malattie ematiche ed oncologiche e sulla necessità di intervenire precocemente nella ricerca e nel trattamento di queste malattie,

richiamando l'attenzione degli organi legislativi ed amministrativi dello Stato e degli Enti Locali e delle Forze Politiche.

- m. Promuovere raccolte di fondi a livello locale, nazionale ed internazionale per il sostenimento di progetti di ricerca;

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure, associarsi con altre istituzioni.

L'Associazione, quindi, svolge attività a favore delle persone svantaggiate nei limiti e con le finalità di cui sopra.

### **ART. 3 - PATRIMONIO**

L'Associazione non persegue fini di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo i casi di legge.

Trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di Enti o soggetti privati;
- contributi dell'Unione Europea, dello Stato Italiano o altri Stati, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi o Istituzioni internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi sportivi, musicali, culturali e ludici;

CA  
d  
Pia  
B

- da altre entrate compatibili con le finalità sociali e istituzionali dell'associazionismo di volontariato, compresi i proventi delle attività economiche marginali di cui al D.M. 25.05.1995 e successive modifiche o integrazioni.

Il patrimonio sociale può essere costituito sia da beni mobili che immobili. Il residuo attivo del bilancio deve essere destinato ad interventi e iniziative strettamente connesse al funzionamento dell'Associazione ed alla realizzazione dei suoi scopi.

#### **Art. 4 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali l'Associazione può:

- stipulare accordi o aderire ad altre associazioni, enti o comitati che ne condividano in pieno le finalità;
- collaborare in varie forme con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie strutture operative;
- costituire altri enti strumentali al perseguimento di specifici obiettivi che rientrino nelle finalità dell'Associazione.

#### **I SOCI**

#### **Art. 5 - PRESTAZIONI DEI SOCI**

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. Può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta e comunque nei limiti fissati dalla L.266/91, dalla L.R. 28/93, D.M. 8.10.97 e dalle vigenti norme riguardanti le associazioni di volontariato.

#### **Art. 6 - AMMISSIONE**

Il numero dei soci è illimitato.

L'iscrizione all'associazione è aperta a tutti coloro che dedicano il loro interesse in maniera preponderante al campo della ematologia e dell'oncologia pediatrica. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento, per

RA  
Piva  
B

l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, oltre che per ogni altra previsione di cui al presente statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione. Singoli cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione Europea, o comunque stranieri in regola con le vigenti normative sulla circolazione ed il soggiorno in Italia, possono aderire all'Associazione a condizione che ne accettino lo Statuto e si impegnino ad osservarne i regolamenti. Ciascun socio deve attenersi inoltre ai principi fondamentali dell'associazione: assenza di fini di lucro; democraticità della struttura; elettività, gratuità delle cariche associative; volontarietà, personalità e gratuità delle prestazioni fornite dai soci.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda indirizzata al Presidente dell'Associazione.

È compito del Consiglio Direttivo valutare in merito alla accettazione della domanda.

Contestualmente alla domanda di ammissione, deve essere pagata la quota di iscrizione, la cui misura viene stabilita ogni anno dall'Assemblea degli associati.

L'accoglimento della domanda - od il rigetto adeguatamente motivato - viene comunicato al richiedente.

In caso di reiezione della domanda viene restituita la quota associativa.

In caso di ammissione a socio le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili per atti tra vivi.

Contro l'eventuale rigetto della domanda l'aspirante associato può ricorrere mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente da spedirsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto. Il Consiglio Direttivo decide nei 90 (novanta) giorni successivi alla ricezione del ricorso.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, a smaller one below it, and a signature that appears to say 'Piero'.

Per ogni data fa prova quella del timbro postale di spedizione.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

#### **Art. 7 - DIRITTI**

I soci hanno i seguenti diritti:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa, ed esprimere il proprio voto su tutte le questioni all'ordine del giorno;
- eleggere ed essere eletti agli organi dell'Associazione;
- essere rimborsati delle spese sostenute per la attività prestata per l'Associazione, che sia stata preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.

Fermi restando i predetti diritti, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

#### **Art. 8 - DOVERI**

I soci devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede, lealtà, probità e rettitudine.

Nei confronti degli associati che dovessero venir meno a tali principi, il Consiglio Direttivo potrà adottare provvedimenti disciplinari quali l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'Associazione o l'espulsione da questa.

Il Consiglio Direttivo può deliberare provvedimenti disciplinari nei confronti del socio anche nei seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio a favore dell'Associazione;

*Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and the name "Fiorini" written vertically below it.*

- 19
- inosservanza delle disposizioni previste dallo statuto o dagli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali competenti.

I provvedimenti disciplinari devono essere comunicati per iscritto all'interessato, il quale potrà ricorrere contro gli stessi, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento. La decisione del Consiglio Direttivo sul ricorso dovrà essere presa entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione del ricorso; essa è inappellabile ed è esecutiva e viene trasmessa al Presidente dell'Associazione, il quale ne dà comunicazione scritta al ricorrente.

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 9 – ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente
- la Segreteria;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite (salvi i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto dell'associazione).

#### **Art. 10 – ASSEMBLEA**

L'Assemblea è il momento di massima partecipazione e di espressione democratica dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata con comunicazione scritta inviata a mezzo posta, fax o e-mail a ogni socio almeno sette giorni prima della riunione e contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno. Nell'assemblea ciascun socio che sia in possesso della tessera da almeno venti giorni può esprimere il proprio voto. È ammessa la delega.

L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel

RT 10-11  
RT

caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della riunione, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto e delibera a maggioranza di questi ultimi.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto e delibera a maggioranza degli stessi.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell' associazione, dovrà essere convocata un'assemblea straordinaria e saranno necessarie sia in prima che in seconda convocazione la maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei voti dei soci.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno allo scopo principale di approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, nonché il bilancio preventivo (relativo all'anno in corso fino al 31 dicembre) ed il bilancio consuntivo (relativo all'anno precedente fino al 31 dicembre), da approvarsi entro il 30 aprile di ogni anno o entro il termine fissato dalla legge.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione almeno sette giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione. L'assemblea straordinaria viene convocata su decisione del





Presidente, o quando almeno 1/3 dei soci oppure i 3/5 dei componenti del Consiglio Direttivo ne facciano formale richiesta al Presidente, che in tal caso ha l'obbligo di convocare l'assemblea entro trenta giorni.

Essa può approvare eventuali modifiche e integrazioni allo statuto o deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Sono altresì compiti della assemblea: la deliberazione su tutte le questioni di indirizzo generale della associazione; la elezione dei membri del Consiglio Direttivo; l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché di almeno un membro supplente; l'approvazione o la modifica dei regolamenti interni.

#### **Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 4 ad un massimo di 9 membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni: attua le linee generali di programma individuate dall'assemblea; può chiedere, a maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti, la convocazione dell'assemblea straordinaria; elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario; fissa le responsabilità e gli incarichi dei Consiglieri in ordine alle attività dell' Associazione per il perseguimento dei fini sociali; può decidere di assumere dipendenti nei limiti di cui all'art. 5 e di avvalersi di consulenti esterni da esso nominati; redige ogni anno il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; predispone i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea; predispone i regolamenti esecutivi; delibera circa l'ammissione e la esclusione dei soci; individua i soggetti con i quali stipulare convenzioni tese esclusivamente alla realizzazione degli scopi statutarie; può variare la sede dell'associazione o istituire sedi secondarie.

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica puramente onorifica

di Membri onorari dell' Associazione, scegliendo tra persone che per la loro qualificata attività ed esperienza possano contribuire ad accrescere il prestigio dell'Associazione. I Membri onorari non hanno obblighi, né diritti di elettorato attivo o passivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno inviato a mezzo posta, fax o e-mail a ciascun membro almeno sette giorni prima della riunione, ed è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Deve essere convocato quando almeno 1/3 dei Consiglieri ne faccia richiesta motivata al Presidente, che in tal caso ha l'obbligo di riunire il Consiglio Direttivo entro venti giorni.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

E' comunque di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi.

#### **Art. 12 - SEGRETERIA**

La Segreteria è composta da tre membri: il Presidente, il Vice Presidente, ed il Segretario, tutti nominati dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

La Segreteria è l'organo esecutivo di collaborazione con il Presidente dell'Associazione e svolge in particolare funzioni concernenti l'organizzazione amministrativa ed economico- finanziaria.

#### **Art. 13 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e nei confronti di terzi; ha il potere di firma per tutti gli atti che impegnano l'associazione; convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Segreteria.

Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

#### **Art. 14 - VICE PRESIDENTE**

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio ed assume gli stessi poteri del Presidente.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page. From top to bottom, there is a signature that appears to be 'R.A.', followed by a signature that looks like 'L.', and then a signature that includes the name 'Pio'.

#### **Art. 15 – REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche tra i non soci. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Deve presentare ogni anno al Direttivo la propria relazione sul bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione entro quattro mesi ( o nel diverso termine di legge) dalla chiusura dell'esercizio fissata al 31 dicembre di ogni anno. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può richiedere verifiche periodiche della cassa e delle registrazioni contabili dell'Associazione.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 16 - DURATA E SCIOGLIMENTO**

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere deciso dall'assemblea con la maggioranza sia in prima che in seconda convocazione dei 3/5 (tre quinti) dei voti dei soci.

In caso di scioglimento l'Assemblea dovrà destinare il patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, L. 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **Art. 17 – NORME DI RINVIO**


Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'eventuale regolamento attuativo si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

Firenze, 17 luglio 2007


**Boccalini Stefano**




**Piani Ermanno**



**Landini Sonia**



**Umberto Rotellini**



*Agenzia delle Entrate*

UFFICIO FIRENZE 1 - ATTO REGISTRA'

IL 02 AGO 2007 AL N. 7664

ESATTI € 168,00#

IL DIRETTORE  
*Franco Argiolas*